



Corte IV
D-5361/2019

Sentenza del 28 ottobre 2019

Composizione

Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Simon Thurnheer,
cancelliera Alissa Vallenari.

Parti

A. _____, nato il (...),
Angola,
rappresentato dalla signora Simona Cautela,
ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.

Oggetto

Asilo ed allontanamento (termine del ricorso accorciato);
decisione della SEM del 10 ottobre 2019 / N (...).

Fatti:**A.**

A._____, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera l'(...) agosto 2019 (cfr. atto n. 1048312-1/2).

B.

Dalle investigazioni intraprese dalla Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) nel sistema centrale d'informazione visti (CS-VIS), è risultato che l'interessato avrebbe richiesto un visto per la B._____, per motivo di turismo, il (...), all'(...) a C._____. (D._____); visto rilasciato il (...) e valido dalla predetta data sino al (...).

C.

Nel corso dell'audizione sul rilevamento dei dati personali del (...) agosto 2019 (cfr. atto n. 1048312-11/7; di seguito: verbale 1), il ricorrente ha in particolare riferito di essere cittadino angolano, di etnia (...), con ultimo domicilio a C._____, nonché sposato consuetudinariamente dal (...). Da tale relazione sarebbero nati (...) figli, i quali sarebbero fuggiti con la madre a E._____ (F._____) e da una settimana prima del suo espatrio dall'Angola non avrebbe più avuto loro notizie. Egli avrebbe inoltre un'altra figlia avuta da un'amica, che vivrebbe a C._____, con le quali però non intratterrebbe più alcun contatto. Il padre sarebbe deceduto nel (...), mentre che la madre vivrebbe ancora, ma non saprebbe dove ella si trovi, avendo perso ogni contatto con la medesima da molto tempo. Infine, avrebbe un fratello in Angola, con il quale avrebbe da tempo perduto ogni contatto, mentre un altro fratello vivrebbe in G._____ con lo statuto di rifugiato politico (cfr. verbale 1, p.to 1.08 segg., pag. 3 segg.).

D.

In data 21 agosto 2019, l'interessato è stato sentito nel corso di un colloquio ai sensi dell'art. 5 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013) (cfr. atto n. 1048312-15/1).

E.

Interrogato in merito ai suoi motivi d'asilo durante le due audizioni successive tenutesi il (...) settembre 2019 (cfr. atto n. 1048312-37/24; di seguito: verbale 2), rispettivamente del (...) ottobre 2019 (cfr. atto

n. 1048312-38/17, di seguito: verbale 3), il richiedente ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo, che le sue problematiche sarebbero da ricondurre a delle ingiustizie e mancanza di umanità presso il posto di lavoro ove egli esercitava. Invero lui, quale (...) per il H._____ della I._____, nel corso del 2016, sarebbe stato accusato dal direttore del suo (...) di creare delle assenze erronee nel sistema di rilevamento di controllo biometrico del tempo lavorativo per dei dipendenti, allorché sarebbe stato invece quest'ultimo a generare tali assenze ingiustificate anche per il richiedente. A seguito di tali accuse, sarebbe stato aperto un procedimento disciplinare nei suoi confronti, terminato con un avvertimento ad inizio del (...), mentre che il direttore, sarebbe stato ritenuto innocente da ogni addebito. Al termine del procedimento precitato, l'interessato sarebbe rimasto incaricato soltanto di (...). In tale funzione, egli avrebbe denunciato il predetto direttore, in quanto avrebbe asportato illecitamente dei macchinari dal H._____, con i quali si (...). A seguito del processo disciplinare aperto nei confronti del direttore per queste ultime circostanze, il medesimo avrebbe minacciato il richiedente di licenziamento, a causa della sua provenienza etnica e per il fatto che il (...) sarebbe stato un comandante del (...) (acronimo per: "[...]"; in portoghese: "[...]"). Il direttore sarebbe stato assolto da tutte le accuse mosse nei suoi confronti. L'interessato ha inoltre narrato che avrebbero deciso di trasferirlo al (...) di C._____, accusandolo di essere stato assente per diverso tempo dal lavoro in modo ingiustificato (anche diversi mesi presso il [...] di C._____), che avrebbe (...) per venderli al partito politico (...) di J._____, nonché che facesse parte di tale partito politico, in quanto avrebbe espresso delle opinioni contrarie ai suoi superiori. Contro questo secondo procedimento disciplinare aperto nei suoi confronti, con l'aiuto di un avvocato, avrebbe ricorso sino alla (...), perdendo però la causa e dovendo quindi accettare il suo trasferimento, ove il suo superiore, sarebbe stato il fratello maggiore del suo precedente capo. Nell'(...) del 2017, mentre ricasava dal lavoro, l'interessato, sentendosi seguito, avrebbe avuto un incidente stradale, per il quale sarebbe stato arrestato e liberato senza ulteriori conseguenze.

Un giorno del (...) 2018, a causa del malfunzionamento del (...) – di cui egli era responsabile – presso il (...) di C._____ durante un processo importante, sarebbe stato accusato di (...). Il giorno seguente, il SIC (Servizio di Intelligenza dei Criminali), lo avrebbe prelevato e portato nei suoi uffici, ove lo avrebbero trattenuto per (...) senza alcuna motivazione. Mentre egli si trovava presso i precitati uffici, gli avrebbero requisito tutte le apparecchiature elettroniche presenti al suo domicilio. All'inizio di (...) 2018, dopo aver fatto ritorno al suo posto di lavoro, l'interessato sarebbe

stato nuovamente prelevato dal personale del SIC e condotto alla prigione di K._____. Durante la sua prigionia, durata (...) o (...) settimane circa, avrebbe ricevuto le visite del suo avvocato ed una volta dalla (...) del H._____ della I._____, L._____. Quest'ultima gli avrebbe riferito in particolare che sarebbe stato trasferito alla prigione di M._____, ed egli le avrebbe richiesto di aiutarlo ad uscire dal Paese. La notte tra il (...) ed il (...) 2018, accompagnato da degli agenti penitenziari, sarebbe stato scortato fino all'uscita della prigione, ove una vettura lo avrebbe atteso, trasportandolo in seguito sino all'aeroporto. Il (...) 2018, il richiedente sarebbe espatriato dal suo Paese d'origine per via aerea, munito del suo passaporto con il visto procuratogli dalla (...) del H._____. Al suo arrivo in Svizzera, avrebbe conosciuto una ragazza, N._____, cittadina svizzera, con la quale avrebbe vissuto dall'(...) 2018 sino alla presentazione della sua domanda d'asilo. Con la stessa avrebbe intenzione di creare una famiglia e di sposarsi.

A seguito della sua partenza dal Paese d'origine, nel gennaio 2019, il richiedente sarebbe venuto a conoscenza da un collega di lavoro, di aver ricevuto una notifica per abbandono del posto di lavoro. Inoltre, pochi giorni prima dell'audizione del settembre 2019, contattato telefonicamente, sempre il medesimo collega gli avrebbe riferito che sarebbe stato emanato un mandato di cattura nei suoi confronti. L'interessato avrebbe quindi richiesto al collega di procurargli una copia del mandato di cattura, spiccato nei suoi confronti dal (...) di C._____, ciò che questi avrebbe fatto, trasmettendogli la stessa copia la sera prima della predetta audizione.

A supporto della sua domanda d'asilo, il richiedente ha consegnato diversa documentazione (cfr. scritto del rappresentante legale del 30 agosto 2019 e documenti presenti nel dossier N [...]; cfr. anche atti da n. 1048312-27/2 a n. 1048312-34/1), tra la quale segnatamente: in originale la sua carta d'identità della I._____ ed il suo passaporto, contenente un visto biometrico per la B._____; l'originale della sua tessera quale (...); l'originale della tessera di membro del partito (...) nonché la carta quale membro della (...), rilasciata il (...) a E._____, F._____; l'originale della sua carta quale elettore della I._____; i doc. da 1 a 31 contenuti nelle due buste presenti nell'incarto N (...) – in particolare copia del mandato d'arresto del (...) (cfr. doc. 26); copia del brevetto di studi professionali ([...]) dell' "(...)" datato (...) (cfr. doc. 36 nell'incarto N [...]); copia di un certificato di fine corso "(...)" del (...) (cfr. doc. 37 nell'incarto N [...]); il suo casellario giudiziale emesso il (...) dal O._____, P._____ della I._____, valido per 90 giorni (cfr. documento nel dossier N [...]).

F.

Il 10 settembre (*recte*: ottobre) 2019, il rappresentante legale del richiedente, ha presentato il suo parere (cfr. atto n. 1048312-43/3) contro il progetto di decisione della SEM dell'8 ottobre 2019 (cfr. atto n. 1048312-42/10).

G.

Con decisione del 10 ottobre 2019, notificata lo stesso giorno (cfr. atto n. 1048312-46/1), la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato all'interessato ed ha respinto la sua domanda d'asilo, pronunciando contestualmente il suo allontanamento dalla Svizzera e l'esecuzione del medesimo provvedimento.

H.

In data 14 ottobre 2019 (cfr. risultanze processuali), l'interessato è insorto con ricorso, redatto in lingua francese, al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la succitata decisione dell'autorità inferiore. Nel gravame l'insorgente ha postulato, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo in Svizzera; a titolo subordinato ha chiesto che l'esecuzione del suo allontanamento venga considerata come inesigibile. Contestualmente egli ha presentato un'istanza tendente al gratuito patrocinio.

Con il ricorso, il ricorrente ha segnatamente prodotto quali ulteriori mezzi di prova: copia di un riassunto inerente le vicende del fratello che l'avrebbero condotto all'espatrio dal suo Paese d'origine (non datato), oltreché copia della carta di soggiorno (...) quale rifugiato del fratello Q._____.

I.

Il 18 ottobre 2019, il Tribunale ha ricevuto dalla SEM, l'incarto N (...) richiesto.

J.

In pendenza di causa, il Tribunale ha ricevuto un secondo ricorso, datato 21 ottobre 2019 (cfr. risultanze processuali), presentato dal rappresentante legale del ricorrente in lingua italiana, contro la summenzionata decisione della SEM. In tale gravame, il ricorrente ha postulato, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata; in primo subordine, ha chiesto la restituzione degli atti di causa all'autorità inferiore per completamento dell'istruzione e un nuovo esame delle allegazioni; in secondo subordine,

che al ricorrente sia concessa l'ammissione provvisoria, in quanto l'esecuzione dell'allontanamento, non sarebbe né ammissibile né esigibile. Contestualmente ha presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. Quale ulteriore mezzo di prova, al gravame è stato allegato copia di un rapporto dell'R._____ (S._____) del (...), intitolato: "(...)".

K.

Ulteriori fatti ed argomenti adottati dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

Diritto:

1.

Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).

Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.

Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a – c PA). Pertanto egli è legittimato ad aggravarsi contro di essa.

I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti.

Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

2.

Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua.

Nella presente disamina, la decisione impugnata è stata emanata in italiano, mentre che il ricorso è stato presentato sia in lingua francese che in lingua italiana. La presente sentenza è pertanto redatta in italiano.

3.

Il ricorso, manifestamente infondato ai sensi dei motivi che seguono, è deciso dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi).

4.

Altresì, ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.

5.

Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. anche DTAF 2014/26 consid. 5) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre tiene conto della situazione del Paese d'origine dell'insorgente e degli elementi che si presentano al momento della sentenza, prendendo quindi in considerazione l'evoluzione della situazione avvenuta dopo il deposito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.6; 2008/4 consid. 5.4).

6.

A titolo preliminare, il Tribunale rileva come il gravame presentato dal rappresentante del ricorrente tempestivamente il 21 ottobre 2019, verrà trattato quale complemento ed integrazione del ricorso del 14 ottobre 2019, inoltrato dall'insorgente. Inoltre, essendo che il ricorrente è regolarmente rappresentato dal rappresentante legale previsto ai sensi dell'art. 102h LAsi, si può ritenere che l'interessato abbia potuto impugnare in piena cognizione di causa la decisione dell'autorità inferiore e che non è quindi ravvisabile alcuna violazione del suo diritto di essere sentito dall'evenienza che egli non si esprima in lingua italiana, come sollevato nel ricorso del 14 ottobre 2019.

7.

7.1 Nella decisione impugnata, l'autorità di prime cure ha dapprima ritenuto le dichiarazioni inerenti i motivi d'asilo dell'insorgente come inverosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. Segnatamente, le allegazioni relative ai suoi trascorsi con il SIC nell'anno concomitante al suo espatrio sarebbero in più punti contraddittorie, inconsistenti e stereotipate. Anche la fuga dell'interessato dal carcere e dal suo Paese d'origine, sarebbero divergenti rispetto al riscontro CS-VIS eseguito dalla SEM ed ai dati desumibili dal visto presente nel passaporto depositato agli atti dal richiedente. Pure contrastanti a mente dell'autorità inferiore, sarebbero le allegazioni fornite dall'interessato, in merito all'accusa mossagli di aver (...). Proseguendo nell'analisi, anche il suo comportamento successivo alla fuga risulterebbe illogico, sia per quanto concerne le circostanze in cui egli avrebbe appreso del suo mandato d'arresto, che circa i carenti contatti con famigliari e conoscenti nel suo Paese d'origine, nonché in merito alla tempistica di presentazione della sua domanda d'asilo in Svizzera. Inoltre, anche i mezzi di prova presentati, risulterebbero inadeguati a provare i motivi d'asilo dichiarati. infine, l'autorità inferiore, prendendo posizione in merito al parere presentato dal richiedente, ha ritenuto dover confermare la sua decisione in merito al mancato riconoscimento della qualità di rifugiato ed al respingimento della domanda d'asilo dell'interessato, in quanto le giustificazioni addotte dal medesimo per spiegare le contraddizioni e le illogicità presenti nelle sue dichiarazioni, sarebbero poco plausibili.

7.2 Nel suo gravame, il ricorrente ha in primo luogo ricordato e specificato alcuni fatti. In secondo luogo l'insorgente prende posizione puntualmente sulle conclusioni espresse dall'autorità inferiore nella decisione avversata circa l'inverosimiglianza dei suoi asserti, ritendo che la SEM abbia accertato in modo incompleto i fatti giuridicamente determinanti. A mente dell'interessato, le contraddizioni rilevate nella decisione impugnata, sarebbero da ascrivere a dei problemi di memoria del ricorrente, conseguenti alla forte situazione di pressione cui egli sarebbe stato sottoposto negli ultimi anni presso il suo datore di lavoro, nonché alla considerevole mole di mezzi di prova presentati a supporto del lungo iter processuale da lui sostenuto in Angola. Inoltre, se d'un canto per quanto concerne il fermo di (...), egli non avrebbe raccontato circostanze particolari, dato che sarebbe stato seduto tutto il giorno in attesa, d'altro canto egli avrebbe fornito una descrizione dettagliata della sua incarcerazione. Tali evenienze sarebbero viepiù plausibili tenendo conto del contesto di forte crisi economica, politica e sociale, che il suo Paese d'origine starebbe attraversando dal 2014, nonché vista la violazione dei diritti civili che verrebbero sistematicamente e regolarmente violati, in

particolare nei confronti degli oppositori politici al regime, riscontri che sarebbero sostenuti da diverse fonti. Altresì, le sue allegazioni circa la preparazione della fuga dal carcere e dall'Angola, sarebbero da valutare tenendo conto dell'alto livello di corruzione presente all'interno delle istituzioni pubbliche angolane.

In seguito, egli ritiene, in relazione con l'accusa di aver (...), che la SEM abbia istruito in maniera lacunosa l'evenienza che lui provenga da una famiglia attiva politicamente, ove il (...) sarebbe stato comandante del (...) ed il fratello, (...). Invero, proprio in ragione delle sue origini, il ricorrente avrebbe riscontrato le problematiche nella sua attività lavorativa, che l'avrebbero in seguito condotto all'espatrio. Dati tali elementi, ne risulterebbe per l'insorgente un timore oggettivamente fondato di persecuzioni future.

Anche per quanto attiene le illogicità rilevate dall'autorità di prime cure, le stesse sarebbero d'un canto frutto di una lettura inaccurata dei passaggi determinanti presenti nell'audizione sui motivi d'asilo, e d'altro canto le risposte fornite dall'insorgente, non conterrebbero alcun elemento illogico. In particolare, non sarebbe contraria alla logica dell'agire, il fatto che l'interessato, per poter produrre dei mezzi di prova determinanti, abbia dovuto intrattenere delle comunicazioni con delle persone presenti in Angola. Non sarebbero neppure condivisibili le considerazioni espresse dall'autorità in merito al periodo che il ricorrente avrebbe trascorso in Svizzera prima di presentare la sua domanda d'asilo. Invero egli non avrebbe atteso per mancanza di bisogno di protezione, ma poiché egli, trovandosi su suolo svizzero, avrebbe percepito quest'ultimo come sostanzialmente soddisfatto. Inoltre, vista la rilevanza dei mezzi di prova prodotti e le circostanze addotte dall'insorgente, gli stessi non permetterebbero di formulare delle illazioni riguardo all'eventuale artificiosità dei motivi d'asilo da lui espressi.

Quanto poi ai mezzi di prova prodotti, gli stessi sarebbero numerosi, coerenti gli uni con gli altri e lineari con il racconto dell'insorgente circa i suoi motivi d'asilo. Apparrebbe pertanto difficile supporre che il richiedente possa aver manipolato e/o falsificato i mezzi di prova prodotti. In particolare, in merito all'estratto del casellario giudiziale del (...) prodotto, l'insorgente sottolinea come il procedimento disciplinare aperto a suo carico non fosse ascrivibile ad un procedimento penale, e pertanto non potesse trovarsi ivi iscritto. Infine, i fatti relativi all'incarcerazione arbitraria da parte del SIC, di cui sarebbe alquanto improbabile una sua menzione al

casellario giudiziale, sarebbero comunque avvenuti successivamente all'emissione del medesimo.

8.

8.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera.

8.2 Secondo l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi).

8.3 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).

È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che,

complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti).

8.4

8.4.1 Nella presente disamina, a differenza di quanto sostenuto dall'insorgente nel suo ricorso, a mente del Tribunale l'autorità inferiore ha ritenuto rettamente nel provvedimento impugnato che le dichiarazioni decisive rese dall'insorgente nel corso di procedura ed a fondamento della sua domanda d'asilo, non adempiano le condizioni di verosimiglianza ex art. 7 LAsi.

8.4.2 Dapprima il Tribunale rileva che, in merito alle importanti incongruenze riscontrabili nelle due audizioni federali rese dall'insorgente, le stesse non risultano comprensibili con le sole giustificazioni addotte dal ricorrente durante l'audizione del (...) ottobre 2019 (cfr. verbale 3, D67 segg., pag. 7; D115, pag. 11), come neppure rispetto agli allegati problemi mnemonici – in alcun modo provati – sollevati nel ricorso. Segnatamente, in merito al luogo dove egli sarebbe stato prelevato dal SIC per il fermo di (...), al periodo nel quale lo stesso sarebbe avvenuto, come pure il luogo dell'arresto e la successiva durata d'incarcerazione presso la prigione di K._____, le allegazioni dell'interessato sarebbero divergenti. Egli nel corso della prima audizione ha invero riferito che il fermo di (...) sarebbe avvenuto alle cinque della mattina, presso casa sua, il giorno seguente rispetto a quando lo avrebbero accusato di aver (...) presso il (...) di C._____. (cfr. verbale 2, D81, pag. 11), nonché che il prelevamento per essere condotto alla prigione di K._____ – periodo d'incarcerazione durato (...) – sarebbe avvenuto presso il luogo di lavoro, due settimane dopo essere tornato al lavoro susseguente il fermo di (...) (cfr. verbale 2, D81, pag. 12). Tuttavia, senza alcuna spiegazione convincente in merito, durante l'audizione successiva, egli ha invece riferito una dinamica ed un periodo temporale nel quale si sarebbero svolti tali fatti, completamente differenti, allegando che il fermo di (...) sarebbe avvenuto nel (...) del 2018, in concomitanza del procedimento aperto nei suoi confronti per (...), e che lo avrebbero prelevato dal posto di lavoro (cfr. verbale 3, D58 segg., pag. 6 seg.), mentre invece l'arresto per condurlo al carcere di K._____, sarebbe avvenuto verso il (...) 2018, a casa sua. Inoltre, l'incarcerazione prima della sua evasione sarebbe durata rispettivamente (...), quasi (...),

o ancora da circa il (...) sino al (...) (cfr. verbale 3, D58 segg., pag. 6 seg.; D87 segg., pag. 9; D115, pag. 11).

Altresì, come rimarcato rettamente nella decisione avversata, le dichiarazioni rese dall'insorgente circa l'accusa formulata nei suoi confronti per aver (...), come pure le minacce ricevute dal suo direttore, risultano in più punti discrepanti, tanto da dare l'impressione che le accuse mossigli in tal senso ed i motivi alla base delle stesse, non siano plausibili. Per il resto, su questo punto, per evitare inutili ripetizioni, si rinvia alle considerazioni circostanziate della decisione impugnata, che si confermano pienamente (cfr. p.to II/1, pag. 6 seg.), non essendo ravvisabili nel gravame delle circostanze atte a modificare tale conclusione.

Proseguendo nell'analisi, quanto risulta maggiormente contraddittorio e poco plausibile in tutto il racconto del richiedente, sono le sue asserzioni circa la preparazione della sua evasione dal carcere di K._____ e la fuga dal suo Paese d'origine. Invero, se dapprima egli adduce che la (...) del H._____, L._____, lo avrebbe aiutato ad evadere, segnatamente procurandogli un visto per la B._____ – dandogli alcune spiegazioni in merito allo stesso non appena lo avrebbe ottenuto, successivamente alla visita svoltasi in carcere – nonché finanziandogli il viaggio sino in Svizzera (cfr. verbale 2, D75 segg., pag. 9; D81, pag. 12); successivamente ha invece asserito di non avere più avuto alcun contatto con la (...) dopo la sua unica visita in prigione (cfr. verbale 3, D92 segg., pag. 9 seg.). Inoltre, il passaporto (contenente anche il visto), gli sarebbe stato consegnato prima del suo espatrio dall'aeroporto di C._____, la mattina del (...) 2018, dalla stessa persona che sarebbe venuta a cercarlo presso il carcere di K._____ (cfr. verbale 3, D107 segg., pag. 11). Neppure il periodo di detenzione che egli avrebbe subito nonché l'emissione dello stesso visto presente nel passaporto, coinciderebbero, essendo quest'ultimo valido dal (...) al (...), ovvero rilasciato prima della sua supposta prigionia. Anche in merito il ricorrente non ha fornito alcuna spiegazione plausibile circa tali evenienze contrastanti (cfr. verbale 3, D116, pag. 11). Tale narrazione discrepante su degli elementi essenziali delle vicende che avrebbe vissuto l'interessato e che lo avrebbero condotto all'espatrio, non può essere spiegabile con il solo assunto che il livello di corruzione all'interno delle istituzioni pubbliche in Angola sia notoriamente elevato, come asserito nel ricorso dall'insorgente.

8.4.3 Circa il comportamento tenuto da A._____ successivamente al suo espatrio dal Paese d'origine, a ragione la SEM ha concluso per la sua illogicità, sia per quanto attiene i contatti avuti con il suo collega di lavoro –

anche circa la sua conoscenza delle ricerche che avrebbero intrapreso nei suoi confronti le autorità del suo Paese d'origine, spiccando un mandato d'arresto nel (...) (cfr. doc. 26) – sia i mancati contatti con i suoi famigliari, il suo rappresentante legale in Angola, come pure gli amici al H._____, nonché il suo soggiorno presso il domicilio di N._____ per dieci mesi prima di presentare la sua domanda d'asilo. Le giustificazioni poco credibili addotte dall'interessato in merito (cfr. verbale 2, D130 segg., pag. 17 segg.; verbale 3, D123 segg., pag. 12 seg.), come pure nel ricorso, non mutano il giudizio a cui giunge il Tribunale, circa la correttezza delle conclusioni dettagliate e circostanziate espresse nella decisione avversata, alla quale si rinvia per il resto (cfr. p.to II/2, pag.7 seg.), essendo le stesse sufficientemente pertinenti (cfr. art. 109 cpv. 3 LTF per rinvio dell'art. 4 PA). Tra l'altro, tali ultime evenienze citate, prese a sé stanti, fanno già seriamente dubitare che gli eventi narrati dall'insorgente si siano realmente svolti nelle circostanze da lui addotte, come pure che egli avesse un timore fondato al momento del suo espatrio, di essere esposto a delle persecuzioni rilevanti ai sensi dell'asilo nel suo Paese d'origine secondo l'art. 3 LAsi, rispettivamente che tale timore fondato sia tutt'ora attuale.

8.4.4 In tali circostanze, neppure le allegazioni ricorsuali del ricorrente, circa il timore che egli avrebbe di subire delle persecuzioni rilevanti in caso di rinvio nel suo Paese d'origine, a causa delle sue origini etniche e delle attività politiche per il partito politico (...) che i genitori ed il fratello – che sarebbe residente e riconosciuto quale rifugiato politico in G._____ – avrebbero esercitato in Angola, non sarebbero maggiormente plausibili. Neanche i mezzi di prova presentati dal ricorrente in corso di procedura, come pure con il gravame, non conducono il Tribunale ad un diverso apprezzamento della fattispecie.

8.4.5 In conclusione, visto quanto precede, le allegazioni del ricorrente non soddisfano le condizioni di verosimiglianza poste dall'art. 7 LAsi e nemmeno quelle di rilevanza ai sensi dell'art. 3 LAsi.

8.5 In virtù di quanto sopra esposto, il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

9.

Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi).

Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4, DTAF 2011/24 consid. 10.1).

Pertanto, anche la pronuncia dell'allontanamento va confermata.

10.

10.1 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, per rinvio dell'art. 44 LAsi, l'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, nuova denominazione e testo legislativo in vigore dal 1° gennaio 2019, RS 142.20) prevede che la stessa sia possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (cpv. 3). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI).

10.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e riferimento ivi citato).

10.3

10.3.1 Nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente, non essendoci in particolare dal profilo dell'esigibilità della misura, degli ostacoli personali che si opporrebbero all'esecuzione della stessa.

10.3.2 Nel proprio gravame, l'insorgente contesta pure tale assunto. Dapprima egli rileva che l'esecuzione del suo allontanamento sarebbe inammissibile, in quanto rischierebbe di subire una detenzione arbitraria e dei maltrattamenti contrari all'art. 3 CEDU, in quanto sussisterebbe un mandato di cattura nei suoi confronti e prodotto agli atti, nonché vista la sua evasione dal carcere di K._____ ed il susseguente espatrio. Andrebbe inoltre considerata pure la sua origine etnica e le attività politiche esercitate dai genitori e dal fratello (...), rifugiatosi nel frattempo in G._____, a favore del partito (...). Il suo rinvio lo esporrebbe pertanto a dei seri pericoli per la sua vita, anche tenuto conto delle condizioni poco

rispettose dei diritti umani, in cui verserebbero le carceri angolane. Infine, l'esecuzione del suo allontanamento, sarebbe inesigibile.

10.4

10.4.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli; serie e concrete ragioni la cui esistenza deve essere resa plausibile dall'interessato (cfr. DTAF 2008/34 consid. 10; GICRA 2005 n. 4 consid. 6.2 e GICRA 1996 n. 18 consid. 14b lett. ee).

10.4.2 Nella presente disamina, visto che il ricorso in merito al riconoscimento della qualità di rifugiato e della concessione dell'asilo è stato respinto, l'interessato non può prevalersi del principio del divieto di respingimento ex art. 5 LAsi. Inoltre, per gli stessi motivi enucleati sopra (cfr. consid. 8.4), non v'è inoltre motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per l'insorgente di essere esposto, nel suo Paese d'origine, ad un trattamento proibito ai sensi dell'art. 3 CEDU o dell'art. 1 Conv. tortura.

10.4.3 V'è dunque luogo di concludere, nel presente caso, quanto all'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente.

10.5

10.5.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.

La disposizione citata si applica principalmente ai «*réfugiés de la violence*», ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento

comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, a una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino alla morte. Tuttavia, le difficoltà socio-economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità di una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, confrontare gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese siano tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 e relativi riferimenti).

10.5.2 L'esigibilità dell'allontanamento in Angola (esclusa la regione di Cabinda), deve essere esaminata individualmente, segnatamente tenendo conto dell'esistenza di una rete familiare o sociale in grado di assicurare la sussistenza al ritorno del richiedente e di facilitarne la sua reintegrazione, ma anche delle particolarità e delle risorse proprie al ricorrente, in particolare della sua età, del suo genere, del suo stato di salute, del suo livello d'istruzione, della sua formazione e della sua esperienza professionale (cfr. DTAF 2014/26 consid. 9.14; sentenze del Tribunale D-1799/2019 del 14 agosto 2019 consid. 6.3.1, D-2514/2019 del 14 giugno 2019, E-78/2018 del 16 maggio 2019 consid. 7.2).

10.5.3 In Angola, non vige attualmente un contesto di guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica, da ritenere che la situazione in detto Paese non permette d'acchito, ed indipendentemente dalle circostanze della fattispecie, di presumere, nei confronti di tutti i suoi espatriati, l'esistenza di una messa in pericolo concreta ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStrI (cfr. DTAF 2014/26 consid. 9.14; sentenza del Tribunale E-78/2018 consid. 7.2). Le circostanze contrarie esposte con il gravame ed il rapporto dell'S. _____ prodotto con lo stesso, non sono atti a modificare tale apprezzamento del Tribunale.

10.5.4 Come sopra rilevato, l'interessato non ha reso verosimile che egli incorrerebbe il rischio di essere imprigionato al suo ritorno in Angola (cfr. consid. 8). Pertanto, egli non può prevalersi di una messa in pericolo per tale motivo.

10.5.5 Dagli atti all'inserito non risulta inoltre alcun elemento dal quale si possa desumere che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente

implicherebbe una sua messa in pericolo concreta. A tal proposito il Tribunale rileva che l'interessato, giovane, celibe, e che non soffre di gravi problemi di salute che possano essere ostativi all'esecuzione del suo allontanamento (cfr. atti n. 1048312-15/1, n. 1048312-22/2 – 1048312-24/3; verbale 2, D190, pag. 23), ha dichiarato di aver conseguito un diploma in (...) rilasciato da una scuola superiore (cfr. verbale 2, D22 seg., pag. 5), nonché di aver esercitato l'attività lavorativa quale (...) per il H. _____ dal (...) sino ad (...) del 2018 (cfr. verbale 2, D24 segg., pag. 5 seg.). Infine, visti gli elementi d'inverosimiglianza ritenuti circa i suoi motivi d'asilo, non risulta verosimile che egli non disponga di una rete sociale e familiare nel suo paese d'origine, che possa venirgli in aiuto al momento del suo rimpatrio. In tal senso, risulta dalle stesse affermazioni del ricorrente che egli nel suo Paese d'origine avrebbe la madre, un fratello ed una figlia (cfr. verbale 1, p.to 1.14, pag. 4 e p.to 3.02, pag. 5; verbale 2, D47 segg., pag. 7; D67 segg., pag. 8 seg.), oltreché diverse amicizie. Pertanto apparirà al ricorrente rinnovare i suoi legami in Angola, paese che ha lasciato soltanto, secondo le sue asserzioni, da non più di un anno, al fine di facilitare il suo reinserimento. Per il resto, l'interessato non ha minimamente contestato i motivi invocati dalla SEM per dimostrare l'esigibilità dell'esecuzione del suo allontanamento, e si può pertanto rinviarvi pienamente, in quanto sufficientemente pertinenti (cfr. p.to III/2 della decisione impugnata).

10.5.6 L'allontanamento dell'interessato verso l'Angola, è pertanto da considerarsi pure ragionevolmente esigibile.

10.6 In ultima analisi, neppure risultano impedimenti sotto il profilo della possibilità dell'esecuzione del provvedimento. Il ricorrente dispone infatti del suo passaporto e della sua carta d'identità originali emessi dal suo Paese d'origine e tutt'ora validi. Inoltre, usando della necessaria diligenza, egli potrà, se del caso, procurarsi ogni documento supplementare indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12).

10.7 Di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell'allontanamento, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata.

11.

Alla luce di tutto quanto sopra, con la decisione impugnata la SEM non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere d'apprezzamento, ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente

rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Atresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 lett. c PA).

12.

Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto. Pure senza oggetto risulta essere l'istanza di patrocinio gratuito ex art. 65 cpv. 2 PA e art. 102m cpv. 1 lett. a e cpv. 4 LAsi formulata dal ricorrente nel suo gravame del 14 ottobre 2019, in quanto egli è stato rappresentato regolarmente nella presente procedura dal rappresentante legale nominato ai sensi dell'art. 102h LAsi, che ha presentato il suo memoriale ricorsuale il 21 ottobre 2019.

13.

Infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda tendente all'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA), è respinta. Pertanto, le spese processuali di CHF 750.—, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

14.

La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).

La pronuncia è quindi definitiva.

(dispositivo alla pagina seguente)

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

L'istanza di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

3.

Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.

4.

Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente.

Il giudice unico:

La cancelliera:

Daniele Cattaneo

Alissa Vallenari

Data di spedizione: